



Germania

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

**La legge tedesca sui obblighi di
diligenza nelle catene di fornitura**

*Prime informazioni per operatori
economici italiani*

Metodologia

La presente analisi mira a fornire un **prime informazioni** di orientamento per le imprese italiane circa le implicazioni della legge tedesca sui obblighi di diligenza nelle catene di fornitura (Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz).

Fonti

- Bundesregierung
- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
- Agentur für Wirtschaft und Entwicklung
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Referat CSR – Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA
- [Gesetze im Internet](#)

La legge tedesca sugli obblighi di diligenza nelle catene di forniture

(Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz)

La legge tedesca sulle catene di fornitura è stata **introdotta il primo gennaio 2023** con la finalità di salvaguardare i diritti dell'uomo e la protezione dell'ambiente nei processi di approvvigionamento industriale.

Le imprese tedesche che acquistano all'estero materie prime, materie intermedie o prodotti finali sono ritenute responsabili per i processi produttivi e per le condizioni di lavoro dei loro fornitori. Le aziende venute a conoscenza di eventuali abusi sono obbligate a sanarli per evitare multe o risarcimento dei danni ai propri concorrenti.

La legge è entrata in vigore il **primo gennaio 2023** ed è stata applicata in una prima fase alle catene di fornitura di **imprese con più di 3.000 dipendenti** (900 imprese tedesche ed estere presenti in Germania), a partire del **1. Gennaio 2024** questa soglia è stata abbassata coinvolgendo tutte le **imprese con più di 1.000 dipendenti** (4.800 imprese in Germania).

Obblighi e controlli per gli operatori tedeschi

Formulando per la prima volta parametri chiari per gli obblighi di diligenza da parte delle imprese, la legge crea certezza di diritto in questo settore, estendendo la responsabilità delle imprese a tutta la catena di approvvigionamento, seppure con doveri diversi, **obbligandole ad intraprendere misure in caso di violazioni concrete**.

Le misure da intraprendere da parte delle imprese soggette al *Lieferkettengesetz* sono:

- realizzazione di un risk management;
- definizione di una competenza interna per il *Lieferkettengesetz*;
- analisi periodiche del rischio;
- elaborazione di misure preventive nel proprio ramo di affari e nei confronti di fornitori immediate;
- porre rimedio a criticità incontrate;
- creazione di un iter che segua i reclami;
- realizzazione degli obblighi di diligenza in riferimento a fornitori indiretti;
- documentazione e reportistica.

Gli obblighi dell'azienda sono diversi a seconda del grado di vicinanza del fornitore, distinguendo tra **fornitori immediati, ovvero partner contrattuali dell'azienda**, e **fornitori indiretti fino ai fornitori di materie prime**.

Nel caso di fornitori immediati, l'azienda è obbligata all'analisi del rischio e a misure di prevenzione e di rimedio, mentre nei confronti di fornitori indiretti questi obblighi sussistono soltanto se l'impresa dispone di "conoscenze sostanziali" di una violazione del diritto d'uomo.

Come organo di controllo è stato incaricato il *Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA*. Per verificare il rispetto della legge il BAFA si basa sia sull'analisi dei report aziendali che sui reclami.

Implicazioni per le PMI italiane

Le PMI italiane, così come le PMI tedesche che effettuano **forniture dirette** a imprese tedesche assoggettate al Lieferkettengesetz **possono essere obbligate contrattualmente alla realizzazione di processi di diligenza**.

Occorre tener presente che, comunque, **tanti obblighi**, come l'analisi del rischio, **non possono essere trasferiti ai fornitori per la propria natura**, poiché non hanno gli stessi doveri di pubblicazione e non sono inoltre soggette ai controlli del BAFA.

Tuttavia, sussiste il **rischio** che le **imprese tedesche siano indotte a modificare nel medio termine le loro relazioni di affari** facendo ricorso a partner che gli garantiscono almeno la correttezza delle relazioni dei loro fornitori con i loro fornitori diretti.

Sulla base di ciò, **suggeriamo** alle PMI italiane, in relazioni commerciali con imprese tedesche soggette al Lieferkettengesetz, di **controllare i loro fornitori diretti** affinché essi rispettino gli obblighi derivanti da queste legge, anche in vista della [nuova legislazione UE in materia](#) elaborata dagli Stati Membri e dal Parlamento Europeo il **14. Dicembre 2024**, più rigida rispetto alla norma tedesca.

Disclaimer

Le informazioni qui riportate, raccolte da pubblicazioni governative e riviste settoriali, debbono essere considerate a titolo esclusivamente orientativo e non implicano assunzione di responsabilità da parte dello scrivente Ufficio.



Nota redatta da:
Ufficio ICE di Berlino

Edizione: Gennaio 2024

T. +49(0)30.88440300
berlino@ice.it